

Risposta n. 541/2021

OGGETTO: IVA - Vaccini contro COVID-19 - Prestazioni di servizi strettamente connesse - Esenzione con diritto a detrazione

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Cooperativa Sociale Alfa (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") ha ricevuto una richiesta dall'ULSS per il servizio di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti Covid-19 per il distretto di competenza.

Nello specifico, tale servizio comprende le attività di accettazione, di registrazione dati su apposito gestionale, di stampa etichette e di rilascio certificati vaccinali.

Pertanto, chiede se, nel caso di specie, possa trovare applicazione l'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società, in base alla Risposta all'interpello n. 56 del 25 gennaio 2021 e richiamando il principio di accessorietà ai fini IVA, ritiene che i servizi richiesti

dall'ULSS possano ricomprendersi tra quelli strettamente connessi a tali vaccini e pertanto essere considerati esenti dall'Imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 72 (in seguito, "Decreto IVA").

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 (c.d. legge di Bilancio 2021), al comma 453, prevede che *«In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022»*.

Tale disposizione trova la sua base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE prevedendo, in materia di IVA, misure transitorie applicabili ai vaccini contro il COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del COVID-19.

In base alla recente Direttiva, gli Stati membri possono adottare, fino al 31 dicembre 2022, un'aliquota ridotta o l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione

- per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
- per la fornitura di vaccini contro il COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini purché si tratti di vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.

La Direttiva 2020 citata delinea il contesto di riferimento e gli obiettivi che si

prefigge il legislatore comunitario all'interno di una strategia complessiva tesa a favorire ed accelerare la diffusione delle vaccinazioni, a prezzi abbordabili, con facilità di accesso e il più velocemente possibile.

Per quanto concerne le *«prestazioni di servizi strettamente connesse»* agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, è utile richiamare la risposta n. 354 del 18 maggio 2021, nella quale - con riferimento alla disposizione di cui al comma 452 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 - la scrivente Agenzia ha affermato che *"è ragionevole ritenere incluse in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario"*.

Inoltre, *"come già precisato nella circolare 26/E del 15 ottobre 2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell'articolo 124 a favore di uno dei soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 12) del Decreto IVA, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l'esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull'esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità"*.

Appare dunque possibile adottare un'interpretazione logico sistematica che, prendendo spunto da quanto sopra riportato in merito al comma 452, porta a ritenere incluse nell'ambito delle *«prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini»*, di cui al successivo comma 453 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti COVID-19, comprendenti l'accettazione, la registrazione dati su apposito gestionale, le stampe delle etichette e il rilascio dei certificati vaccinali, svolti dal soggetto a favore della ULSS.

Infatti detti servizi, indispensabili per l'efficiente perseguimento degli scopi terapeutici perseguiti, sono senz'altro funzionali a facilitare e consentire un migliore accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, più veloce e meno oneroso possibile.

Di conseguenza, questi servizi possono essere acquistati dall'ULSS in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all'Istante, del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)